



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ANCONA

REGOLAMENTO PER L'AVVIO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PER L'ACCESSO AI RELATIVI ATTI ADOTTATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ANCONA

**Approvato nella seduta del Consiglio del 22 gennaio 2014
ed aggiornato nella seduta del Consiglio del 9 maggio 2014
aggiornato nella seduta del Consiglio del 15 maggio 2020**

ART. 1

Il Presidente dell'Ordine, preso atto della ricezione di un esposto e/o segnalazione indirizzata al Consiglio dell'Ordine o di notizia ritenuta rilevante, ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Disciplina e lo inserisce nell'ordine del giorno del primo consiglio utile, per gli adempimenti conseguenti disciplinati dagli articoli che seguono.

ART. 2

Il Consiglio dell'Ordine, una volta accertato che l'esposto e/o segnalazione è rivolto nei confronti di un iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona, dà istruzioni alla Segreteria affinché metta a disposizione del Consiglio di Disciplina sia l'esposto e/o segnalazione sia il fascicolo personale dell'iscritto.

Tale documentazione dovrà essere restituita al Consiglio dell'Ordine alla chiusura del procedimento disciplinare.

ART. 3

Qualora il Consiglio di Disciplina avvii autonomamente l'istruttoria di un procedimento disciplinare o su esposto e/o segnalazione ad esso indirizzato ne dà immediata comunicazione al Presidente dell'Ordine.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ANCONA

Il Presidente dell'Ordine ricevuta la predetta comunicazione dà istruzioni alla Segreteria affinché metta a disposizione del Consiglio di Disciplina il fascicolo personale dell'iscritto e ne dà comunicazione al primo consiglio utile dell'Ordine.

ART. 4

Il Consiglio di Disciplina, una volta assunta la decisione sull'esposto e/o segnalazione nei confronti dell'iscritto, ne dà comunicazione, nei tempi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'interessato, alle autorità competenti e al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona, per gli adempimenti connessi.

ART. 5

L'Esponente del procedimento disciplinare è sempre titolare di un interesse giuridicamente rilevante ai fini dell'accesso agli atti.

ART. 6

L'accesso agli atti è possibile fino al momento in cui non sia iniziata la fase istruttoria.

ART. 7

La fase istruttoria inizia con l'invio dell'esposto e/o segnalazione al Consiglio di Disciplina e termina con l'assunzione della decisione da parte del Consiglio di Disciplina medesimo, ed il deposito del fascicolo presso la segreteria dell'Ordine.

ART. 8

Durante tutta la fase istruttoria l'accesso agli atti è sospeso.

Tenendo conto del disposto dell'art 25 comma 2 della legge 241/1990 e della delibera dell'Ordine in data 15 maggio 2020 le eventuali richieste di accesso agli atti saranno di competenza del Consiglio dell'Ordine e dovranno essere a questo indirizzate.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ANCONA

ART. 9

I componenti effettivi del Consiglio di Disciplina sono tenuti, al momento dell'entrata in carica, a prendere visione del documento programmatico sulla sicurezza dei dati, ai sensi del GDPR e del D.Lgs. 101/18, dell'ODCEC di Ancona ed a sottoscriverlo con riferimento ai dati personali (ed anche dati sensibili) ai quali hanno accesso nell'espletamento della propria carica e dei dati contenuti nei fascicoli personali degli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare.